

D.g.r. 27 aprile 2026 - n. XII/6067
L.r. 31/2008 - Misure di sostegno per interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, recupero e manutenzione straordinaria impianti e attrezzature per allevamenti zootecnici in aree montane - Edizione 2026

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31, che, all'articolo 24, «Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane» prevede che al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane sono promosse, tra le altre, le seguenti linee di intervento:

- miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole e della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani;
- razionalizzazione e miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche;
- adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria e per le attività di allevamento;
- introduzione di attività agricole e zootecniche che valorizzino le caratteristiche, le risorse produttive e territoriali e le tradizioni locali della montagna, che presentino competitività economica e si prestino a trasformazioni tecnologiche in loco;
- riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario;
- promozione e valorizzazione delle produzioni;
- realizzazione, sistemazione e adeguamento di acquedotti rurali, elettrodotti e strade al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, realizzazione di impianti energetici alimentati con energie rinnovabili;

Visto l'art. 12 della l. 241/1990 e s.m.i. «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici» laddove prescrive che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto di avviare un'apposita misura a sostegno delle attività zootecniche, attraverso il sostegno agli enti pubblici, individuati anche in quanto principali proprietari di strutture zootecniche nelle aree montane di media ed alta montagna, ed in particolare di promuovere interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, recupero e manutenzione straordinaria impianti e attrezzature;

Vista la proposta del dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo di istituire le misure di sostegno di interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, recupero e manutenzione straordinaria impianti e attrezzature per allevamenti zootecnici in aree montane, di cui all'Allegato 1, che, attraverso l'erogazione di contributi a soggetti pubblici, promuovono interventi, effettuati su terreni agricoli e/o di fabbricati di pubblica proprietà destinati all'uso zootecnico, alla trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta di prodotti agricoli, allo scopo di sostenere le attività zootecniche di montagna;

Ritenuto che il sostegno fornito dalla Regione possa valorizzare le attività zootecniche del territorio montano lombardo, in quanto attività essenziali per lo sviluppo economico ed il presidio del territorio medesimo;

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24 dicembre 2013), come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 3118/2024 della Commissione del 10 dicembre 2024 (GUUE 13 dicembre 2024);
- il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE 15 dicembre 2023);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6, e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere

conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;

- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;

Considerato che l'art. 11 bis della l.r. 17/2011 prevede, al comma 1, che la Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e, al comma 2, che «La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale»;

Valutato pertanto che:

- sia necessario, in applicazione delle citate disposizioni regionali, procedere a esaminare il finanziamento oggetto del presente atto al fine di dare piena applicazione alla normativa sugli aiuti di stato;
- i contributi destinati ad interventi per la produzione primaria siano da inquadrarsi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e ss.mm. ed in particolare degli artt. 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e relazioni»;
- i contributi destinati ad altri interventi siano da inquadrarsi ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 ed in particolare degli artt. 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;

Dato atto che i contributi di cui al presente atto sono assegnati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare dell'art. 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in de minimis sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

Viste:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;
- la l.r. 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 «Bilancio di previsione 2026-2028»;

Preso atto che:

- le risorse necessarie per assicurare il sostegno alla presente misura trovano idonea copertura finanziaria sul capitolo di spesa 16.01.203.15529 per 2.500.000,00 euro complessivi di cui euro 1.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2027 ed euro 1.500.000,00 sull'esercizio finanziario 2028, bilancio di previsione 2026-2028;
- gli interventi finanziati con il capitolo 16.01.203.15529 sono investimenti ai sensi della l. 350/2003, art. 3, comma 18 e garantiscono l'incremento del valore del patrimonio pubblico;

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare il documento riguardante i criteri per l'attuazione delle «Misure di sostegno per interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, recupero e manutenzione straordinaria impianti e attrezzature per allevamenti zootecnici in aree montane - Edizione 2026» (Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- stabilire che:

- i contributi destinati ad interventi per produzione primaria saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e ss.mm. ed in particolare degli artt. 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e relazioni»;
- i contributi destinati ad altri interventi saranno concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 ed in particolare degli artt. 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;
- i contributi saranno concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. 31 mag-

Serie Ordinaria n. 18 - Giovedì 30 aprile 2026

gio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare dell'art. 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in «de minimis» sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

- demandare l'attuazione della presente misura, attraverso la pubblicazione di un bando conforme ai criteri approvati, al dirigente pro tempore della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo, al quale sono altresì demandati i compiti relativi alle verifiche propedeutiche e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e del SIAN, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Vagliate ed assunte come proprie le già menzionate considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare il documento riguardante i criteri per l'attuazione delle «Misure di sostegno per interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, recupero e manutenzione straordinaria impianti e attrezzature per allevamenti zootecnici in aree montane - Edizione 2026» di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che:

- i contributi destinati ad interventi per produzione primaria saranno concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e ss.mm. ed in particolare degli artt. 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e relazioni»;
- i contributi destinati ad altri interventi saranno concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;
- i contributi saranno concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare dell'art. 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in «de minimis» sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

3. di demandare l'attuazione della presente misura, attraverso la pubblicazione di un bando conforme ai criteri approvati, al dirigente pro tempore della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo, al quale sono altresì demandati i compiti relativi alle verifiche propedeutiche e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e del SIAN, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

4. di dare atto che le risorse necessarie per assicurare il sostegno alla presente misura trovano idonea copertura finanziaria sul capitolo di spesa 16.01.203.15529 per 2.500.000,00 euro complessivi di cui euro 1.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2027 ed euro 1.500.000,00 sull'esercizio finanziario 2028, bilancio di previsione 2026-2028;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.

Il segretario: Isabella Spreafico

ALLEGATO 1

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO	MISURE DI SOSTEGNO PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI IN AREE MONTANE - EDIZIONE 2026
FINALITÀ	<p>La misura sostiene la realizzazione di progetti di investimento in strutture zootecniche in area montana perseguendo i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • migliorare la produttività delle strutture e degli impianti pubblici per allevamenti zootecnici; • favorire lo sviluppo delle attività collegate alla produzione zootecnica primaria, quali la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione e la vendita diretta dei prodotti trasformati; • recuperare il patrimonio edilizio storico montano (maggenghi, alpi, malghe, ecc.); • favorire la multifunzionalità delle strutture; • aumentare l'efficienza energetica delle strutture; • sostenere la digitalizzazione delle strutture montane. <p>I progetti interessano attività di produzione primaria ed ulteriori attività quali la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione e la vendita diretta dei prodotti trasformati, allo scopo di sostenere le attività zootecniche di montagna.</p>
OBIETTIVI PRS	<p>5.3.9.3 - Tutelare il suolo agricolo regionale e contrastare l'abbandono delle superfici agricole in montagna, valorizzare le malghe e gli alpeggi e riqualificare il territorio montano.</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Soggetti pubblici proprietari di terreni agricoli e/o di fabbricati e strutture ad uso zootecnico quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Province; • Comuni; • Comunità Montane; • Università; • Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette; • Enti Sanitari pubblici; • Enti dipendenti del SIREG (LR 30/2006).
SOGGETTI DESTINATARI	<p>Gestori/conduuttori di aziende agricole zootecniche in aree montane.</p>



Serie Ordinaria n. 18 - Giovedì 30 aprile 2026

SOGGETTO GESTORE	Il bando è gestito direttamente da Regione Lombardia.
DOTAZIONE FINANZIARIA	<ul style="list-style-type: none">• 1.000.000,00 euro sull'annualità 2027;• 1.500.000,00 euro sull'annualità 2028.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Bilancio Regionale autonomo - Capitolo 16.01.203.15529
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione viene concessa in conto capitale e a fondo perduto.</p> <p>Il contributo massimo ammissibile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 90% della spesa ammessa a finanziamento per Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti (risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di Statistica), gli Enti gestori delle aree protette, gli Enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 e per le Comunità montane;• 50% della spesa ammessa a finanziamento per gli altri soggetti beneficiari. <p>Il contributo è altresì soggetto ai seguenti massimali:</p> <ul style="list-style-type: none">• per la quota di investimenti finalizzati alla produzione primaria è applicato il massimale di contributo pari a 50.000,00 euro, in coerenza col Reg (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg (UE) n. 2024/3118;• per tutti gli altri interventi è applicato il massimale di contributo pari a 300.000,00 euro ai sensi del Reg (UE) n. 2023/2831.
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>In ogni caso non potrà essere superato il contributo massimo erogabile di 300.000,00 euro.</p> <p>È sempre vietato il doppio finanziamento.</p> <p>I contributi sono assegnati, in caso attività di produzione primaria, ai sensi del reg (UE) n. 1408/2013 come da ultimo modificato dal reg. (UE) n. 2024/3118 (c.d. "De Minimis agricolo") con massimale pari a 50.000 € concedibile ad impresa unica nell'arco di tre anni, in tutti gli altri casi ai sensi del reg (UE) n. 2023/2831 (c.d. "De Minimis") con massimale pari a 300.000 € concedibile ad impresa unica nell'arco di tre anni.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>I beneficiari presentano una richiesta di finanziamento per progetti aventi un mix di interventi tra quelli ammissibili successivamente specificati.</p> <p>Sono ammissibili progetti per un valore minimo di investimento pari a 50.000,00 euro e massimo di 400.000,00, di cui almeno 30.000,00 euro per interventi per la produzione primaria.</p> <p>I progetti devono essere afferenti allo stesso complesso produttivo e devono concludersi, salvo proroghe, entro il 16 ottobre 2028.</p>

	<p>Sono ammissibili i seguenti interventi</p> <p>A. Interventi per la produzione primaria:</p> <p>a.1. Nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo (come definiti dall'art 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) di <u>edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi</u> degli allevamenti di montagna (stalle e ricoveri, sale di mungitura, deposito alimenti, strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento), compresi l'alloggio ad uso esclusivo degli operatori d'alpeggio;</p> <p>a.2. Interventi di <u>efficientamento energetico relativi ad edifici rurali produttivi</u> degli allevamenti di montagna;</p> <p>a.3. Realizzazione/acquisto di <u>impianti e dotazioni fisse</u> per la movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento;</p> <p>a.4. Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per la <u>produzione di energia</u> da fonti energetiche rinnovabili, da utilizzare per la produzione primaria quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali di autoproduzione;</p> <p>a.5. Realizzazione/adequamento di impianti tecnologici (impianti termici, idrosanitari, elettrici), anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico da utilizzare per attività di produzione primaria;</p> <p>a.6. Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'<u>acqua piovana</u> da superfici captanti (es. tetti) di edifici collegati alla produzione primaria;</p> <p>a.7. Realizzazione di nuove reti idriche e/o manutenzione straordinaria di quelle a servizio delle malghe: acque destinate alla produzione primaria (l'alloggio ad uso esclusivo degli operatori d'alpeggio, stalle e ricoveri, sale di mungitura, fontane e pozze di abbeverata).</p> <p>B. Altri interventi ammissibili:</p> <p>b.1. Nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo (come definiti dall'art 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) di edifici rurali e manufatti esistenti finalizzati alla trasformazione, alla conservazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta dei prodotti trasformati;</p> <p>b.2. Interventi di <u>efficientamento energetico</u> di edifici rurali e manufatti esistenti finalizzati alla trasformazione, alla conservazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta dei prodotti trasformati;</p> <p>b.3. Realizzazione/acquisto di <u>impianti e dotazioni fisse</u> per l'attività di lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti di allevamento</p>
--	--



Serie Ordinaria n. 18 - Giovedì 30 aprile 2026

	<p>b.4. Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da utilizzare per l'attività di trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzano biomasse vegetali di autoproduzione</p> <p>b.5. Realizzazione/adequamento di impianti tecnologici (impianti termici, idrosanitari, elettrici), anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico da utilizzare per attività alla trasformazione, alla conservazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta dei prodotti trasformati;</p> <p>b.6. Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua piovana da superfici captanti (es. tetti) di edifici collegati all'attività di trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti trasformati;</p> <p>b.7. Realizzazione di nuove reti idriche e/o manutenzione straordinaria di quelle esistenti, a servizio delle malghe: acque destinate all'attività di trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti trasformati;</p> <p>b.8. Potenziamento/nuova installazione di impianti volti ad aumentare la connettività digitale in alpe, malghe e maggenghi (reti satellitari, sistemi WiFi, ecc.);</p> <p>b.9. Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo e interventi di manutenzione straordinaria (come definiti dall'art 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) di fabbricati non produttivi appartenenti al patrimonio del complesso produttivo in contesto di alpi, malghe o maggenghi, da valorizzare ai fini storico culturali e/o da destinare ad attività di pubblica utilità: bivacchi, strutture per il soccorso alpino e/o per la gestione di emergenze (pronto intervento, pronto soccorso, ecc).</p> <p>Il beneficiario, nel presentare la domanda, ai fini delle verifiche sugli aiuti di Stato, differenzia gli interventi per la produzione primaria dagli altri interventi specificandone costo e contributo richiesto.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none">• spese per la realizzazione degli interventi;• spese tecniche per progettazione e/o direzione lavori, collaudi e oneri sicurezza, ove previsti - fino ad un massimo del 15 % del costo totale dell'intervento - prestare da professionisti abilitati ed iscritti agli albi professionali. <p>È sempre vietato il doppio finanziamento.</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	<p>Bando di selezione ad evidenza pubblica – Procedura valutativa a graduatoria sulla base di criteri di ammissibilità e priorità. Ogni richiedente può presentare una sola domanda.</p>

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>L'istruttoria di ammissibilità della domanda è in capo alla competente struttura della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.</p> <p>I beneficiari devono presentare domanda di finanziamento tramite la piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia in un periodo massimo di 30 giorni a decorrere dalla data di inizio raccolta delle domande che sarà fissata dal bando. Le domande presentate dopo la scadenza del termine di raccolta fissato dal bando saranno considerate irricevibili e la non ricevibilità delle stesse sarà comunicata ai richiedenti tramite PEC.</p> <p>La domanda deve essere corredata da un progetto di investimento dove si descrivono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'inquadramento territoriale e produttivo e lo stato di fatto degli immobili oggetto di intervento; 2. le motivazioni alla base della proposta presentata, evidenziando i punti di forza e debolezza delle attuali strutture e le prospettive di rilancio/potenziamento definendo gli obiettivi di risultato e di realizzazione; 3. la descrizione delle destinazioni d'uso attuali e di progetto degli immobili e le relative modalità di gestione attuali e post progetto; 4. l'elenco degli interventi da realizzarsi, differenziandoli tra produzione primaria e altri interventi, con i costi e il contributo richiesto. <p>Criteri di ammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beneficiari devono essere soggetti pubblici, proprietari dei terreni/fabbricati oggetto d'intervento; • i terreni/fabbricati oggetto d'intervento devono essere localizzati nel territorio regionale lombardo montano; • il progetto deve rispettare i valori di investimento, minimo e massimo, sopra previsti. <p>La graduatoria viene redatta valutando i progetti presentati secondo i seguenti criteri di valutazione e premialità, per un punteggio massimo di 60 punti.</p> <p>Criteri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualità del progetto di investimento presentato (capacità di rispondere alle problematiche evidenziate in fase di analisi e inserimento degli interventi proposti nel contesto territoriale /produttivo) – (max 30 punti); • mix delle tipologie di intervento previste (tra gli interventi ammissibili) in funzione delle destinazioni d'uso (max 20 punti). <p>Premialità: gestione diretta o meno delle strutture da parte del beneficiario, anche in coerenza con la DGR 1209/2019 "Linee guida per la gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività di alpeggio". (max 10 punti).</p> <p>Non sono ammessi a finanziamento i progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 28 punti. A parità di punteggio è data precedenza in base all'ordine di protocollazione delle domande.</p>
---------------------------	---



	<p>Regione Lombardia conclude l'istruttoria in 40 giorni, dal termine di chiusura del periodo di raccolta delle domande, avendo la possibilità di richiedere integrazioni, laddove necessarie, una sola volta ai beneficiari. La richiesta di integrazioni determina l'interruzione dei termini del procedimento. Le integrazioni devono essere rese in 10 giorni.</p> <p>Al termine delle istruttorie sarà redatta una graduatoria con l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento, ordinate secondo il punteggio decrescente.</p> <p>Alla conclusione dell'istruttoria viene comunicato l'esito ai beneficiari, i quali hanno 10 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni. Le osservazioni sono contro dedotte entro 10 giorni.</p> <p>L'ammissione a contributo è determinata, con decreto del dirigente responsabile del procedimento; le domande ammesse in istruttoria sono ammesse a contributo seguendo l'ordine decrescente del punteggio attribuito in base ai criteri di priorità in istruttoria fino alla copertura del plafond disponibile.</p> <p>Nel caso l'ultima domanda ammissibile sia finanziabile parzialmente, Regione Lombardia chiede al beneficiario l'accettazione del contributo parziale. In caso di rifiuto si procede con gli ulteriori beneficiari in graduatoria in ordine di presentazione della domanda.</p> <p>La graduatoria ha validità di 6 mesi.</p>
<p>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>I contributi sono erogati in base alle seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• un anticipo pari al 40% del contributo (liquidabile dal 2027);• uno stato di avanzamento lavori (S.A.L.) pari al 40% del contributo erogabile (liquidabile dal 2028);• un saldo per la parte restante del contributo erogabile a conclusione dei lavori e alla validazione della rendicontazione finale (liquidabile dal 2028 dopo anticipo e S.A.L.). <p>Nel bando che verrà pubblicato a cura del Responsabile del procedimento saranno specificate le tempistiche di erogazione dei contributi.</p>